

Art. 7.

Rottamazione e acquisizione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate

1. Ai fini della ammissione all'incentivo per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici:

a) prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero dichiarazione dell'impresa di rottamazione di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione;

b) prova dell'avvenuta immatricolazione in Italia dei veicoli euro VI mediante l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente ufficio Motorizzazione civile;

d) prova della detenzione in proprietà o ad altro titolo dei veicoli da rottamare per almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del decreto interministeriale 14 agosto 2020 dei veicoli rottamati. Condizione di ammissibilità al contributo è costituita, altresì, dall'identità fra il soggetto che pone in essere l'operazione di acquisizione e quello che con quella di radiazione.

Art. 8.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto – contributi ed incentivi – e nel sito web della società Rete autostrade mediterranee logistica, infrastrutture, trasporti, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2020

Il direttore generale: CINELLI

20A05844

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 settembre 2020.

Disposizioni transitorie di modifica del decreto 2 agosto 2018 concernenti la proroga dei termini per il completamento dell'attività effettuata dagli organismi di controllo del settore vitivinicolo.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 90 rubricato controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;


Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare, l'art. 64 che stabilisce controlli e vigilanza sui vini a DO e a IG;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 agosto 2018, n. 7552, relativo al Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 253 del 20 ottobre 2018;

Visto in particolare l'art. 8, comma 5, del suddetto decreto, il quale prescrive che gli organismi di controllo devono assicurare la conclusione dei controlli sugli operatori del settore vitivinicolo entro l'anno solare;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, attuativi del predetto decreto-legge n. 6, recanti misure urgenti di prevenzione e contenimento del contagio, nonché misure limitative della circolazione delle persone sul territorio nazionale;



Visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 agosto 2020;

Considerato che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e delle relative misure di prevenzione e contenimento del contagio, gli organismi di controllo e certificazione dei vini a DO e IG hanno dovuto sospendere le visite ispettive previste dai rispettivi piani di controllo;

Considerato che gli organismi di controllo del settore vitivinicolo, a seguito della sospensione delle visite di sorveglianza, hanno rappresentato l'impossibilità di garantire per tutte le denominazioni controllate la conclusione delle visite ispettive entro il 31 dicembre 2020, come previsto dai piani di controllo, ed hanno richiesto la proroga al 28 febbraio 2021 del termine previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 agosto 2018, n. 7552;

Considerato che la richiesta di modifica del suddetto termine risulta ampiamente giustificata dall'eccezionale situazione legata all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Decreta:

Articolo unico

1. Per le motivazioni riportate in premessa, limitatamente all'anno 2020, il termine previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 agosto 2018, n. 7552, per completare le attività di controllo presso gli operatori entro il corrente anno, è prorogato al 28 febbraio 2021.

2. Potranno essere prorogate esclusivamente le visite ispettive non effettuate dagli organismi di controllo a carico di vinificatori, intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi destinati alla DO o alla IG ed imbottigliatori/etichettatori.

3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 15 settembre 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, n. 884

20A05858

DECRETO 14 ottobre 2020.

Iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività semenziera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

